



Deliberazione n. 1 del 25 ottobre 2024

Presenti: Ciro Bisogno, Presidente Nazionale; Antonello Assogna, Segretario Generale, Michele Portincasa, Vicepresidente Nazionale; Maurizio Siragusa, Vicepresidente Nazionale, Angelo Isella Vicepresidente Nazionale con delega alla Tesoreria Nazionale, Laura Lodi Vicepresidente Nazionale con delega alla Direzione Tecnica Nazionale;
Sono presenti altresì: Suor Francesca Scibetta, Referente Nazionale FMA e Don Francesco Preite, Referente Nazionale CNOS.

La Giunta Nazionale delle Polisportive Giovanili Salesiane, riunitasi in Roma, presso la Sede Nazionale, in data 25 ottobre 2024,

Visto lo Statuto ed i regolamenti dell'Ente;

VISTO l'articolo 16 bis del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto nazionale approvato con delibera n. 122/61 del Presidente CONI il 18 giugno 2024 e ratificato dalla Giunta Nazionale CONI con delibera n. 317 dell'11 luglio 2024;

VISTO il Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, rubricato "*Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86*", recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, con particolare riferimento al Titolo V Disposizioni in materia di lavoro sportivo, Capo I Lavoro sportivo, che ha riformato la disciplina di settore sotto il profilo sostanziale, tributario e pensionistico a decorrere dal 1° luglio 2023;

VISTO l'art. 29 del citato decreto con cui si prevede che "*Le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a., possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti*";

VISTO il comma 3) lettera b) dell'art. 3 del decreto-legge del 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modifiche, in Legge 29 luglio 2024, n.106, che ha modificato il secondo comma dell'art. 29 del decreto legislativo 36/2021, prevedendo che "*ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.*";

TENUTO CONTO che per effetto del secondo comma dell'art. 29, aggiornato con le modifiche sopra richiamate, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. devono, con proprie deliberazioni, individuare le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso;



PRESO ATTO che l'applicazione della richiamata disciplina per i Volontari sportivi è condizionata ai requisiti soggettivi dell'erogante, ovvero alla sua iscrizione nel Registro delle attività sportive dilettantistiche, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 39/2021 e s.m.i., iscrizione non richiesta per gli Enti sopra richiamati che determinano le tipologie di spesa e di attività, tra cui l'Associazione nazionale di promozione sportiva Polisportive Giovanili Salesiane;

TENUTO CONTO altresì, che l'attività del Volontario sportivo è incompatibile con incarichi di lavoro sportivo in essere con il medesimo committente e che, il rimborso forfettario non rappresenta in nessun modo una modalità, anche indiretta, di corresponsione di compensi e indennità in favore dei "Volontari sportivi", che, come specificato dal sopra richiamato art. 29 del decreto legislativo 36/2021, ".....mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali";

CONSIDERATO che il secondo comma dell'art. 29, oltre a stabilire il limite massimo mensile di euro 400,00 del rimborso forfettario (limite soggettivo riferito al "Volontario sportivo" e non all'ente erogante), sancisce anche che tale rimborso può essere erogato, per attività svolte nel comune di residenza del volontario stesso, unicamente in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a., pertanto, escludendo qualsiasi altra attività richiesta al Volontario da parte del sodalizio sportivo;

PRESO ATTO che la modalità di rimborso forfettario deve intendersi alternativa rispetto ai rimborsi di trasferte documentati (cd rimborsi a piè di lista) per le attività svolte dal Volontario sportivo fuori dal proprio comune di residenza;

RICORDATO che le manifestazioni e gli eventi riconosciuti dall'associazione P.G.S. sono deliberate dal Consiglio Nazionale e/o pubblicate sul sito istituzionale all'indirizzo www.pgsitalia.org ovvero all'interno del Registro delle attività sportive dilettantistiche nella sezione dedicata;

PRESO ATTO delle esigenze e delle attività tecniche ed organizzative annesse e connesse allo svolgimento di manifestazioni ed eventi sportivi e formativi, necessarie a garantirne il regolare svolgimento, ivi inclusi l'allestimento dei campi gara e l'assistenza ai partecipanti e spettatori;

RAVVISATA l'urgenza a provvedere;

D E L I B E R A

1. Ai Volontari sportivi che prestano a titolo gratuito la propria collaborazione in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi e formativi riconosciuti da PGS e praticati, od organizzati da ASD ed SSD affiliate, per lo svolgimento di attività istituzionali, ivi inclusi l'allestimento dei campi gara e l'assistenza a partecipanti e spettatori, può essere riconosciuto un rimborso forfettario, anche nel comune di residenza, nel limite complessivo di euro 400,00 mensili (limite soggettivo).

2. L'entità del rimborso forfettario è determinata dagli organi dei singoli soggetti eroganti (ASD/SSD), tenendo conto, relativamente all'evento o manifestazione: del luogo di svolgimento,



della durata, della logistica, nonché di ogni altro fattore utile alla congrua quantificazione dell'entità del rimborso in questione;

TIPLOGIA DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PER LE QUALI È AMMESSO IL RIMBORSO

3. Il rimborso forfettario è ammesso per tutte le spese necessarie per consentire la partecipazione del volontario e per il corretto svolgimento delle sue prestazioni in occasione di un evento o manifestazione sportiva, nonché per tutte le attività, anche legate all'organizzazione logistica o amministrativa dell'evento, necessarie o utili a garantire il regolare svolgimento dell'evento o della manifestazione sportiva.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono ricomprese nelle attività di volontariato rimborsabili le seguenti attività/mansioni:

- Atleta
- Allenatore/istruttore/tecnico/maestro
- Preparatore atletico
- Direttore tecnico
- Direttore Sportivo
- Giudice e membro di giuria;
- Cronometrista;
- Arbitro, direttore di gara, designatore (anche senza convocazione dell'associazione, a favore di ASD/SSD affiliate a PGS);
- Accompagnatore degli atleti minori e paralimpici;
- Addetto all'assistenza degli atleti, delle squadre e del pubblico;
- Operatore del massaggio sportivo;
- Addetto ai controlli regolamentari e tecnici, alla misurazione ed ai pesi;
- Addetto ai programmi gestionali di gara, al controllo, elaborazione e registrazione dei risultati e delle classifiche;
- Addetto alla gestione amministrativa dell'evento ed ai rapporti con le società ed associazioni sportive dilettantistiche partecipanti e con PGS;
- Assistenza agli atleti, alle squadre e al pubblico durante le manifestazioni e gli eventi sportivi;
- Attività di organizzazione, supervisione e coordinamento della manifestazione o dell'evento sportivo, svolta dai consiglieri o da altri tesserati dell'affiliato;
- Attività di supporto logistico e organizzativo durante le manifestazioni e gli eventi sportivi e/o formativi;
- Attività di promozione e comunicazione svolte prima/durante/dopo le manifestazioni e gli eventi sportivi e/o formativi;
- Soggetti deputati all'accoglienza;
- Soggetti che garantiscono il funzionamento degli eventi sportivi (conducenti imbarcazioni, addetti ai pontili imbarco/sbarco e di partenza/addetti ed assistenti agli equidi);
- Soggetti dediti a garantire la sicurezza dei luoghi nonché la manutenzione e custodia delle attrezzature e degli impianti dove è svolto l'evento;



- Altre attività ritenute propedeutiche, utili e necessarie alla buona riuscita delle manifestazioni e degli eventi sportivi (es. addetto alle strutture, omologatori campi gara, speaker, videomaker, addetti al cerimoniale, addetto alle premiazioni, addetto ai processi informatici, soggetti che garantiscono il trasporto di persone o cose in occasione dell'evento, etc);

TIPOLOGIA DI SPESA AMMESSA AL RIMBORSO

4. Il rimborso forfettario è ammesso per tutte le spese necessarie per consentire la partecipazione del Volontario e per il corretto svolgimento delle sue prestazioni in occasione di un evento o manifestazione sportiva.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono ricomprese nelle attività di volontariato rimborsabili le seguenti spese:

- Spese di viaggio, trasporto e pedaggio, comprese quelle per raggiungere il luogo dell'evento o della manifestazione sportiva e per quelle sostenute per gli spostamenti, anche nell'ambito del proprio comune di residenza, nell'ambito del proprio incarico, prima, durante e dopo lo svolgimento degli stessi;
- Spese di noleggio di autoveicoli e motoveicoli;
- Spese di vitto e alloggio sostenute durante l'attività di volontariato;
- Spese di manutenzione e di riparazione delle attrezzature per le attività del volontario;
- Spese telefoniche;
- Spese amministrative;
- Rimborsi giornalieri;

Il rimborso forfettario è sostitutivo di qualsiasi rimborso di spesa sostenuta dal Volontario sportivo per l'espletamento dell'attività, anche di spese indirette, e non è quindi cumulabile con i rimborsi delle spese documentate sostenute in occasione della medesima manifestazione o evento, ad eccezione delle spese sostenute in nome e per conto dell'ente o sodalizio sportivo organizzatore ed anticipate dal volontario quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Spese per l'acquisto di materiale ed attrezzature sportive o comunque necessarie per la partecipazione all'evento e/o manifestazione sportiva interessata;
- Spese di cancelleria;
- Spese farmaceutiche, per prodotti sanitari, per prodotti di pulizia;
- Spese di manutenzione e di riparazione delle attrezzature di proprietà dell'organizzatore utilizzate per le attività del volontario;
- Spese ed oneri per diritti, autorizzazioni, bolli, imposte varie.

Per ottenere il rimborso di tali spese il volontario dovrà presentare apposita nota spesa corredata dai documenti giustificativi della spesa sostenuta, intestati, ove possibile, all'ente organizzatore.

ENTITÀ RIMBORSO FORFETTARIO:

5. In caso di manifestazioni ed eventi sportivi e/o formativi, il rimborso forfettario per ciascuna giornata non potrà essere superiore ai seguenti limiti:

Manifestazioni/eventi provinciali: fino ad un massimo di Euro 50,00

Manifestazioni/eventi regionali: fino ad un massimo di Euro 100,00

Manifestazioni/eventi nazionali: fino ad un massimo di Euro 150,00

Eventi didattici e formativi: fino ad un massimo di Euro 150,00



COMUNICAZIONE ED ADEMPIMENTI

6. I soggetti eroganti detti rimborsi forfettari, come stabilito dal secondo comma dell'art. 29 del decreto legislativo 36/2021 e s.m.i, sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari e l'importo a ciascuno corrisposto, attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo;

In analogia con quanto stabilito per i lavoratori sportivi e per i collaboratori amministrativo-gestionali, non possono essere corrisposti rimborsi forfettari ai volontari che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

La presente delibera sarà sottoposta a ratifica del Consiglio Nazionale in occasione della prima riunione utile.

**Il Segretario Generale
(Dott. Antonello Assogna)**

**Il Presidente Nazionale
(Avv. Ciro Bisogno)**